

Alle Scuole FISM della Regione Toscana  
Ai Presidenti Provinciali  
Ai Consiglieri Nazionali  
Loro sedi

Firenze, 01/04/2022

## **OGGETTO: DL 24 marzo 2022 n. 24**

Carissime Scuole, A seguito alla pubblicazione del Decreto-Legge n. 24 del 24 marzo 2022 "Covid -19 Superamento della fase emergenziale" siamo a sintetizzare alcune disposizioni normative che si applicheranno dal 1° aprile 2022.

### **1. Dispositivi di protezione individuale (mascherine).**

A partire dal 1° aprile 2022 sarà possibile utilizzare all'interno dei servizi 0-3 e delle scuole dell'infanzia mascherine di tipo chirurgico in sostituzione delle mascherine FFP2 rese obbligatorie con Legge 133 del 24 settembre 2021 - Conversione in Legge del DL 111 del 6 agosto 2021 (si veda nota della FISM nazionale del 7 ottobre 2021). Le mascherine FFP2 rimangono obbligatorie in regime di auto sorveglianza (vedi punto 2 "Gestione casi positività").

Resta salva la possibilità da parte del proprio RSPP di indicare protocolli più restrittivi e quindi mantenere l'utilizzo delle FFP2.

La nota allegata precisa che dal 1° aprile cessa la fornitura di mascherine FFP2; la fornitura di mascherine chirurgiche, invece, continuerà ad essere assicurata alle istituzioni scolastiche dalla nuova Unità organizzativa che sostituirà la struttura commissariale.

### **2. Gestione casi di positività.**

Come indicato nella Nota Ministeriale prot. n. 410 del 29.3.2022 recante "Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2" vengono introdotte alcune novità rispetto alla gestione dei contatti di casi positivi. In sintesi:

- I bambini positivi resteranno in isolamento nelle modalità che verranno loro indicate dal Dipartimento di prevenzione dell'Aziende sanitarie locali di riferimento e rientreranno a scuola con esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.
- L'attività didattica e educativa, indipendentemente dal numero dei casi, NON viene più sospesa e viene abolita la quarantena per i contatti;
- In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe scatta il regime di autosorveglianza; ciò comporta l'obbligo per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, di indossare mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo;
- l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 si ricorda che non è considerato il personale educativo e scolastico;
- in caso di comparsa di sintomi è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o

**Regione Toscana**

autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. L'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

- al COVID-19 si ricorda che non è considerato il personale educativo e scolastico;
- in caso di comparsa di sintomi è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. L'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

### **3. Certificazioni Verdi base**

E' prorogato al 30 aprile l'obbligo per chiunque acceda ai servizi 0-3 e alla scuola dell'infanzia di esibire un Green Pass base dato da vaccinazione (ciclo primario), guarigione o tampone.

### **4. Uscite didattiche e gite scolastiche.**

Dal 1° aprile è possibile organizzare uscite didattiche sul territorio e gite scolastiche. Si suggerisce tuttavia di mantenere fino al termine dell'anno scolastico il regime organizzativo a bolle/isole per salvaguardare gli sforzi sin qui prodotti.

### **5. Obbligo vaccinale.**

Permane l'obbligo vaccinale per il personale dei servizi educative e della scuola fino al 15 giugno 2022.

Il nuovo art. 4 ter 2 recante "Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola (...)", introdotto appunto dal DL 24 del 24.3.2022, prevede che dell'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, il dirigente è obbligato a ricollocare il lavoratore inadempiente in mansione non a contatto con i minori in attività a supporto dell'attività istituzionale. L'obbligo vaccinale si esplica con la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La norma, tuttavia, stabilisce esplicitamente che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del citato comma 1.

La Fism Regionale si rende disponibile per qualsiasi informazione o chiarimento necessario, potete contattarci ai seguenti contatti 055-6821528 chiedendo di Erika D'ambra o Daniele Falaschi all'indirizzo di posta elettronica [e.dambra@fismservizi.net](mailto:e.dambra@fismservizi.net)

In attesa di incontrarvi presto,  
Il Presidente Regionale

